

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **CHINESE Sergio**

IL SEGRETARIO

f.to **BARLETTA dott.ssa Marianna**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente atto

ORDINARIO

dal
al

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

dal **05 aprile 2017**

e continua per giorni quindici fino

al **20 aprile 2017**

e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Addì, **05 aprile 2017**

L'IMPIEGATO INCARICATO

f.to **QUAGLIA rag. Catia**

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è diventata eseguibile:

in data odierna;

in data

per compiuta pubblicazione;

Il, **05 aprile 2017**

L'IMPIEGATO INCARICATO

f.to **QUAGLIA rag. Catia**

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, **05 aprile 2017**


Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

.....

.....

COMUNE DI RESIA



COPIA
N. **02** del Reg. Delib.

COMUNE DI RESIA

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – IMU – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.-

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **24.03.2017** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**, seduta pubblica, di 1^a convocazione .

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME DEI CONSIGLIERI	PRES	ASS.	N.	COGNOME E NOME DEI CONSIGLIERI	PRES	AS S.
1	CHINESE Sergio	X		7	MICELLI Giorgia	X	
2	BUTTOLO Cristina	X		8	DI LENARDO Daniele	X	
3	CHINESE Sabrina	X		9	PANZONI Roberto	X	
4	SIEGA Franco	X		10	MADOTTO Nevio	X	
5	CALLIGARIS Franco	X		11	FIORINI Giuliano	X	
6	BELTRAME Francesca	X		12	PALETTI Mara	X	
				13	BARBARINO Silvia	X	

TOTALE N. 13 /

Assiste il Segretario Comunale sig.ra **dott.ssa BARLETTA Marianna**

Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il

Sig. **CHINESE Sergio**

nella sua qualità di **Sindaco**

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Non soggetto a controllo preventivo

Il Presidente introduce l'argomento al Consiglio.

Precisa che le tariffe relative ai tributi IMU e TASI risultano invariate rispetto all'anno 2016. In merito alla TARI comunica che per l'anno 2017 oltre ad avere un costo di circa Euro 2.000,00 in meno relativo al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si è ritenuto opportuno imputare il costo di gestione dell'ecopiazzola comunale sulla parte fissa del piano finanziario che comporta un differente ricavo della tariffa fissa del tributo che incide sulla superficie dell'immobile.

Pertanto con questa variazione i nuclei con più componenti pagheranno di parte variabile in meno rispetto all'anno 2016, mentre la parte fissa verrà corrisposta in base alla superficie dell'abitazione.

Inoltre, comunica che l'Ufficio Ragioneria ha fatto presente che rispetto all'anno 2016 sarebbe opportuno scadenzare la TARI prevalentemente nell'anno corrente come di seguito indicato:

- 1 Rata 31.07.2017
- 2 Rata 31.08.2017
- 3 rata 31.10.2017
- 4 rata 31.01.2018

Prende la parola il **Consigliere Madotto Nevio**, il quale lamenta il costo elevato dello smaltimento dei rifiuti. Ritiene auspicabile l'attivazione della raccolta porta a porta. Chiede inoltre all'Amministrazione Comunale di esentare i cittadini dal pagamento della TASI, atteso che il Comune di Resia beneficia anche dei proventi derivanti dalla centralina idroelettrica.

Il Consigliere Siega Franco si associa a quanto riferito dal Sig. Madotto Nevio in merito alla raccolta porta a porta.

Interviene il **Consigliere Di Lenardo Daniele**, il quale pur condividendo la raccolta porta a porta dei rifiuti, ritiene comunque che ciò comporterebbe un costo suppletivo a carico degli utenti.

Il Sindaco accoglie le soluzioni proposte; fa presente che spesso tra gli utenti non sussiste rispetto delle regole nello smaltimento dei rifiuti.

dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria)
 - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili)
- Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
- Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che il comma 676 della suddetta Legge 147/2013, stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è pari al 7,6 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'aumentamento;

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2017, in fase di elaborazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 66, dd. 30/03/2017, esecutiva, con cui è stato disposto di proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2017, delle aliquote I.M.U.

adottate per l'anno 2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 17, dd. 31.05.2016, e la fissazione in € 12,00 dell'importo minimo annuo di versamento;

VISTI gli artt. 26 e 28 della Legge 28.12.2015, n. 208, con cui si prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015 e la conferma dell'aliquota IMU al livello del 2015, per gli immobili non soggetti ad esenzione;

DATO ATTO che il Comune di Resia è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani dall'ISTAT e che pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti;

DATO ATTO altresì che, a norma dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

DATO ATTO che è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

DATO ATTO che:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente Articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

SENTITO il Sindaco che propone, in coerenza con la delibera giuntale n. 66/2017, la conferma delle tariffe applicate nel percorso esercizio finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28 novembre 2014, esecutiva;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITO, inoltre, il parere giuridico favorevole del Segretario Comunale, per quanto di sua competenza, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Presenti: 13 – Votanti: 9 – Astenuti: 4 (SIEGA Franco, FIORINI Giuliano, MADOTTO Nevio – PALETTI Mara) – Favorevoli: 9,

DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto;

2) di approvare per l'annualità 2017 le aliquote base previste dalla legge per l'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
<i>Abitazioni principali e relative pertinenze (pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7)</i>	4 ‰
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986</i>	7,6 ‰
<i>Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società</i>	7,6 ‰
<i>Immobili locali</i>	7,6 ‰
<i>Altri immobili</i>	7,6 ‰

- 3) di confermare per l'anno 2017 le detrazioni fissate dalla Legge;
- 4) di fissare in Euro 12,00 l'importo minimo annuo dei versamenti;
- 5) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
- 6) di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni. -

= 00 = 00 = 00 =